

Protocollo n. 37957

in data 08/03/2017

BANDO PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

IL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 art. 105 comma 3 lett. c);
- l'accordo stato regione-enti locali in sede di conferenza unificata del 14/02/2002, recante “modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'Art.105 comma 3 del D.Lgs 3103/1998, 112” ed in particolare il punto 5 dell'accordo”.
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e s.m. e i.;
- il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e succ. integ. e modif. “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
- il Regolamento Provinciale per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante ed istruttore di scuola guida, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 23 del 18/02/2004 e succ. mod. e integ;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 148 del 22/02/2017 di indizione della sessione d'esami per l'anno 2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 30858 del 27/02/2017 in cui si è provveduto a nominare i componenti della Commissione;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 183 del 07/03/2017 di approvazione Bozza di Bando Pubblico e fac-simile di domanda;

RENDE NOTO CHE

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione di Insegnante di teoria, Istruttore di guida e relative estensioni

ART. 1 - REQUISITI PERSONALI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Il candidato, ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, deve essere in possesso, alla scadenza del termine previsto nel bando, dei sottoelencati requisiti:

- Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs 286/1998 e succ. mod. e integr.;
- Età non inferiore ad **anni 18** per l'abilitazione ad Insegnante di teoria ed **anni 21** per l'abilitazione ad Istruttore di guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, e s.m. e i.;

ART. 2 -TITOLI E REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

A) per l'abilitazione di INSEGNANTE DI TEORIA

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 10 (estensione) e 13 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

B) per l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA

- diploma di istruzione di secondo grado;
- patente di guida conseguita, comprendente:
 - le categorie A, B, C+E e D, oppure B, C+E e D;
 - oppure, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M.17/2011
 - le categorie B speciale, C speciale e D speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 7, 10 (estensione) e 13 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n.17, presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

C) per le abilitazioni di INSEGNANTE DI TEORIA e ISTRUTTORE DI GUIDA

- diploma di istruzione di secondo grado a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida conseguita, comprendente:
 - le categorie A, B, C+E e D, oppure B, C+E e D;
 oppure, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M.17/2011
 - le categorie B speciale, C speciale e D speciale;
- frequenza a corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 7 e 13 dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n.17 e succ. integ. e modif., presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

Le materie, le prove d'esame, le modalità d'esame e le modalità di valutazione delle prove – ivi comprese le prove inerenti le fasi intermedie d'esame - sono quelle previste dal D.M. 17/2011. Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto D.M. 17/2011 e dal presente bando.

Il candidato insegnante/istruttore è ammesso alla prova successiva se ha superato la precedente.

ART. 4 - PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (articolo 3 - DM 17/2011)

Materie Allegato 1 - DM 17/2011

Prove scritte:

- n° 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti.
- n° 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Tempo massimo a disposizione tre ore. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di 30

orali:

- simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo

di 30.

- prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

ART. 5 - PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA (artt. 3 e 10, c. 2 DM 17/2011)

Materie Allegato 1 - DM 17/2011

Prove scritte:

- 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame (come sopra)

orali:

- simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione (come sopra)
- prova a colloquio sul programma d'esame (come sopra)

ART. 6 - PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (articolo 8 DM 17/2011)

Materie Allegato 2 - DM 17/2011

Prove scritte:

- 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti

orali:

- prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

pratiche:

- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D per istruttori di tutte le categorie di patenti
- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D **oppure** per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli

Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)

NB: La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm³), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

ART. 7 - PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA (artt. 8 e 10, c. 1 DM 17/2011)

Materie Allegato 2 - DM 17/2011

Prove orale: prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato

che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

pratiche:

- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D per istruttori di tutte le categorie di patenti
- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D **oppure** per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli

Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)

NB: La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm³), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

ART. 8 - PROVE PER L'ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI CATEGORIA "A"

(artt. 8 c. 2, lett. c1) e 10, c. 3 DM 17/2011)

Materie Allegato 2, lettera B), relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo

Prova **Pratica:** capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A

N.B. La prova pratica deve essere sostenuta su motociclo con cilindrata non inferiore a 600 cm³. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto del veicolo necessario per sostenere la prova prevista.

Il veicolo utilizzato per la prova pratica di guida deve essere fornito a cura e spese del candidato; può essere di proprietà del candidato stesso o messo a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, o da altro soggetto.

Il veicolo deve essere dotato di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui è destinato (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente del veicolo durante la prova, anche limitatamente ai giorni di espletamento della prova d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

ART. 9 - PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

I candidati che intendono conseguire contemporaneamente l'abilitazione per Insegnante di teoria e Istruttore di guida sostengono tutte le prove previste per ciascun esame, ad esclusione della prova a quiz che sarà sostenuta un'unica volta.

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

I candidati interessati devono produrre apposita domanda in bollo da € 16.00 distinta per tipologia di idoneità, redatta secondo lo schema allegato al presente bando.

Alla domanda deve essere allegata:

1. copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000;
2. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stato extra U.E.;

3. per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea: dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano nel Paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire;
4. attestato frequenza a corso di formazione;
5. abilitazione/idoneità Insegnante/Istruttore (per i casi di esami per l'estensione della abilitazione/idoneità di Insegnante o di Istruttore);
6. fotocopia fronte/retro della patente di guida posseduta;
7. ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato in favore della Provincia di Teramo - Servizio Tesoreria - c/c post. n. 11587649, dovuto per ciascuna tipologia di idoneità che il candidato intende conseguire. Nella causale di versamento, il candidato deve specificare il tipo di idoneità (idoneità di insegnante e/o istruttore di guida).

La domanda, pena l'esclusione, deve pervenire alla Provincia di Teramo – Area 3 Tecnica - Servizio Trasporti – Via M. Capuani, 1 – 64100 TERAMO –, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 04/2017.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio sia se trasmessa a mezzo Raccomandata A.R., sia essa consegnata a mezzo corriere, sia essa consegnata a mano direttamente all'indirizzo di cui sopra.

Pertanto, non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Sulla busta deve essere riportata la dicitura:

“Esame di abilitazione alle funzioni di Insegnante / Istruttore di autoscuola”

L'omessa, l'incompleta o l'errata dichiarazione dei requisiti previsti dal presente avviso o la mancata o ritardata presentazione degli allegati richiesti, comportano la non accettabilità della domanda stessa, ai fini dell'ammissione all'esame.

E' fatta salva la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione nel caso di irregolarità ed omissioni rilevabili d'ufficio (imperfezioni formali) e non costituenti falsità. Il nuovo termine che viene fissato per produrre i documenti regolarizzati, avrà carattere perentorio.

La Provincia di Teramo non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande in seguito ad inesatte indicazioni di indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'ammissione all'esame viene decisa dalla Commissione d'esame dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione e la loro conformità a quanto prescritto nel presente avviso.

In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

L'eventuale esclusione sarà comunicata mediante invio di lettera raccomandata A.R./Telegramma.

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71, primo comma, procederà ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Secondo quanto stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 - COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

L'elenco degli ammessi a sostenere la prima prova d'esame, nonché il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della stessa, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Teramo all'indirizzo www.provincia.teramo.it entro il giorno **05/05/2017**. Per una migliore gestione delle prove d'esame la Commissione, una volta presa visione del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di indicare più giornate per lo svolgimento delle stesse.

La mancata presentazione alle prove nel giorno indicato comporterà l'automatica esclusione dal procedimento di esame.

I candidati dovranno presentarsi all'esame, pena l'esclusione, muniti di documento di riconoscimento
Via M. Capuani, 1 - 64100 TERAMO - Tel. 0861331549 - 401- 358 - 520 - Fax 0861 331520 - trasporti@provincia.teramo.it

personale in corso di validità (carta d'identità o altro documento equipollente).

Tutte le comunicazioni relative ai giorni ed agli orari in cui si terranno le successive prove e l'elenco dei candidati ammessi alle stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Teramo <http://www.provincia.teramo.it>.

La data di pubblicazione sul sito internet ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Art 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 - INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione in merito agli esami di cui al presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Trasporti – via M. Capuani, 1 – Teramo (tel. 0861/331549 – 358) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alla 12,30.

Il Dirigente

F.to Dott. Leo Di Liberatore